

DELIBERAZIONE 11 GENNAIO 2018
5/2018/E/EEL

CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO E IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 557/2017/E/EEL) RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1002^a riunione del 11 gennaio 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 557/2017/E/EEL (di seguito: 557/2017/E/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 557/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 5 settembre 2017 (prot. Autorità 28740 del 6 settembre 2017), ad integrazione della quale, con le comunicazioni del 20 settembre 2017 (prot. Autorità 30991 del 25 settembre 2017) e del 29 novembre 2017 (prot. Autorità 38989), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell’ambito del procedimento a suo carico, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 557/2017/E/EEL, in considerazione degli elementi fattuali forniti dalla Società medesima;
- nella documentazione trasmessa agli Uffici dell’Autorità, la Società ha fornito ulteriori elementi informativi soltanto con riferimento alle unità di produzione incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine, comprensiva di una disamina degli eventi che hanno inciso sulla propria attività di programmazione e ha cercato, laddove possibile, di quantificarne gli effetti rispetto all’entità degli sbilanciamenti registrati nel periodo di indagine;
- in particolare, per quanto attiene alle unità di produzione non rilevanti programmabili la Società sarebbe incorsa in errori di programmazione significativi dovuti al fatto che:
 - i. le previsioni su base settimanale inviate dai produttori sono approssimative e non aggiornate con le informazioni relative alle fermate e ripartenze accidentali e/o programmate;

- ii. la piccola dimensione degli impianti e la durata limitata (non oltre l'anno) dei contratti non rende conveniente l'investimento in sistemi di acquisizione oraria delle misure in tempo reale;
- iii. gli impianti dispacciati sono un numero limitato e la potenza risulta concentrata sui due impianti di maggiori dimensioni, una cui variazione di carico comporta errori percentualmente elevati sull'intero aggregato; in particolare detti impianti presentano frequenti deviazioni rispetto al profilo *baseload*, teoricamente ad essi attribuibile, stante la loro tecnologia (termovalorizzatori);
- quanto sopra riportato giustificherebbe, a detta della Società, l'applicazione di una soglia di tolleranza non inferiore a quella calcolata con la metodologia statistica adottata nella deliberazione 557/2017/E/EEL per le unità di consumo;
- per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili localizzate nella zona Nord, gli errori di programmazione sarebbero attribuibili al fatto che:
 - i. l'aggregato comprende in prevalenza impianti idroelettrici ad acqua fluente per i quali non vi è una cura puntuale da parte dei produttori nelle previsioni, sovente basate su profili storici;
 - ii. anche in questo caso l'entità della produzione e la durata dei contratti non rende conveniente l'installazione di sistemi di acquisizione oraria delle misure in tempo reale;
- quanto sopra riportato giustificherebbe, a detta della Società, l'applicazione di una soglia di tolleranza prossima a quella adottata per le valutazioni della diligenza relative agli impianti eolici.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- la scarsa cura e l'approssimazione che caratterizzano le previsioni inviate dai produttori attengono al rapporto contrattuale in essere fra utente del dispacciamento e produttore ed esulano dagli scopi del presente provvedimento;
- l'utente del dispacciamento è libero di adottare tutte le scelte imprenditoriali e gestionali che ritiene opportuno, ivi incluso il non ricorrere a sistemi di acquisizione oraria delle misure, fermo restando l'obbligo di rispettare i principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza previsti dall'articolo 14 della deliberazione 111;
- non hanno alcuna rilevanza le osservazioni avanzate dalla Società sulla dimensione del proprio portafoglio: il livello medio di prestazione rilevante ai fini delle valutazioni sulla diligenza, infatti, è stato codificato tenendo conto delle *performance* di programmazione di utenti del dispacciamento aventi portafogli di dimensioni analoghe a quello detenuto dalla Società;
- per quanto attiene agli impianti di cogenerazione inseriti in un contesto SSPC (Sistemi Semplici di Produzione e Consumo), l'Autorità, in sede di adozione dei provvedimenti prescrittivi a carico di altri utenti del dispacciamento in immissione, ha ritenuto opportuno valutare la diligenza della programmazione

delle immissioni effettive in rete sulla base del livello medio di prestazione per la programmazione della produzione e del consumo e del grado di correlazione ipotizzato fra produzione e consumo stesso; in particolare il calcolo statistico è stato condotto assumendo per il consumo un livello medio di prestazione analogo a quello relativo alla programmazione dei prelievi (si è assunto il livello medio standard, tipico dei punti di prelievo non inseriti in contesti SSPC per i quali il consumo e il prelievo coincidono) e per la produzione un livello medio di prestazione pari a quello degli impianti di produzione programmabili;

- a seguito di ulteriori valutazioni compiute sulla base degli elementi fattuali forniti dalla Società e ulteriori elementi acquisiti in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento in immissione, l'Autorità intende, tuttavia, rivedere le proprie posizioni in merito alle valutazioni della diligenza per gli impianti di cogenerazione inseriti in un contesto SSPC, prevedendo per essi una soglia di tolleranza determinata in funzione dell'effettiva variabilità delle curve di immissione, secondo una metodologia statistica concettualmente analoga a quella applicata per i punti di prelievo; quanto sopra accoglie di fatto l'istanza di revisione della soglia di tolleranza avanzata dalla Società per questa tipologia di impianti;
- non può, invece, essere accolta l'istanza di revisione della soglia di tolleranza proposta dalla Società per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili localizzate in zona Nord: gli elementi adottati, infatti, non evidenziano per gli impianti dispacciati dalla Società, difficoltà di programmazione tali da giustificare l'adozione di una soglia differente da quella standard.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 557/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione, con particolare riferimento alle specifiche soglie di tolleranza applicabili a determinate unità di produzione.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 557/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 557/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 557/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, al fine di tenere conto degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 557/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di gennaio 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di febbraio 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

11 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni